



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile

Il Giudice dott. ssa Cristiana Delfa ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 bis C.P.C.

Nella causa civile iscritta al n. 17366/2013 R.G. promossa

da

nato a Soutouré (Senegal) rappresentato e difeso per
procura a margine dell'atto introduttivo dall'avv. Riccardo Campochiaro;

ricorrente

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI SIRACUSA- ;**

resistente contumace

Con l'intervento del P.M.

IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto: che con ricorso avanzato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008 il ricorrente, cittadino del Senegal, ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale del 28.11.2013 notificato il giorno 17.12.2013, chiedendo di accertare il proprio diritto a vedersi accordare la protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D.Lgs 251/2007, ovvero in subordine un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 5, comma VI, D.Lgs 286/1998;.

Considerato: che sempre in via preliminare deve rilevarsi l'ammissibilità del presente ricorso



in quanto tempestivamente proposto;

che sempre in via preliminare va ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Catania, atteso che l'articolo 35 attribuisce la competenza al tribunale "che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento" e nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/08 e' competente il Tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro, ove il ricorrente è accolto o trattenuto;

che nessuno dei resistenti si è costituito;

che quanto alla richiesta di accertamento dello status di rifugiato politico, è noto che il [D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007](#) ha disciplinato, in attuazione della [direttiva 2004/83/CE](#), il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con [legge 24 luglio 1954, n. 722](#), e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con [legge 14 febbraio 1970, n. 95](#));

che l'art. 2 del citato [D.Lgs. 251/2007](#) definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2);

che l'art. 7 del [D.Lgs. n. 251/07](#) ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia;

che a sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od



anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non voglio fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.;

che alla luce della superiore normativa si ricava che "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate;

che ciò premesso e anche tenuto conto di quanto di sostenuto recentemente dal Supremo Collegio, in punto di onere della prova - il quale ha invero affermato che, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva C.E. 83/2004; che, per il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il Giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria; che da qui ne consegue che deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (Cass. sez. un. 17 novembre 2008 n. 27310) - la domanda attorea non può tuttavia essere accolta;

che, invero quanto lamentato dal ricorrente e cioè di avere dovuto lasciare il paese di appartenenza per sfuggire alla vendetta del capo villaggio con la cui moglie aveva avuto una relazione che era stata scoperta da tutta le comunità, non integra all'evidenza alcun atto di persecuzione persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate;

che relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" (lett. g



dell'art. 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., "ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale";

che si tratta di ipotesi tassative che non sembrano ricorrere nel caso di specie in particolare, ben potendo, laddove vera la versione fornita dal ricorrente, trasferirsi in una città o comunità diversa dal villaggio in cui sarebbe stato oggetto di persecuzione da parte del capo, né del resto emerge che la regione abitata dal ricorrente presenti particolari pericoli di danni gravi alla persona;

che epperò in ordine alla richiesta di *permesso di soggiorno umanitario*” di cui all’ art. 5 comma 6 d.lvo n. 286/98 (*“il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*), aderendo a quanto da ultimo statuito da *Cass.Sez.Un. n.19393/09*, va dichiarata la giurisdizione di questo giudice ordinario vertendosi in tema di vero e proprio diritto soggettivo la cui verifica implica un accertamento di natura “tecnica” della sussistenza o meno dei presupposti di fatto previsti dalla legge (e costituzionalmente tutelati), e non già quindi una valutazioni puramente discrezionale rimessa alla p.a. così da farlo degradare ad interesse legittimo (per il precedente orientamento, seguito anche da questo Tribunale, secondo il quale invece la valutazione de quo sarebbe invece legata ad un tasso di discrezionalità politico- amministrativa tale da escludere la competenza del giudice ordinario v. Sez. U, Ordinanza n. 7933 del 2008 con riferimento al regime ante riforma), deve osservarsi che non può non considerarsi – per come ben scritto dalla difesa dell’istante, come egli sia una vittima dell’emergenza “ nord-africa”, costretto a giungere in Italia per i noti eventi bellici che hanno interessato la Libia dove lo stesso viveva, e dopo essere stato in altri paese ed avere lasciato il proprio paese ancora molto giovane e con ogni probabilità clandestinamente, laddove era riuscito a trovare in Libia delle occupazioni che gli permettevano di vivere, di talché si evidenziano precisi motivi di oggettiva emergenza umanitaria, che del resto hanno trovato riscontro nelle note circolari emesse dal



Ministero dell'Interno per definire appunto la situazione di emergenza più in generale riferibile ai Paesi del nord Africa, oltre che soggettivi in quanto un rimpatrio al proprio paese lo potrebbe esporrebbe a situazioni di grave rischio personale;
che pertanto tale capo di domanda va accolto;
che tenuto conto delle opinabilità delle ragioni sottese alla decisione, le spese di lite sostenute dal ricorrente vanno dichiarate irripetibili;

P.T.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, riconosce in capo al ricorrente il diritto di godere di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria;
spese irripetibili.

Catania, 30.5.2016

Il Giudice
dott.ssa Cristiana Delfa

